

L'orientamento giurisprudenziale è nel senso che in caso di unica verbalizzazione, riferita a più sedute, questa non è di per sé illegittima a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (Cons. Stato, V, 4463/2005). In ogni caso, sul giudicante grava sempre l'obbligo di verificare, previo accurato esame della fattispecie concreta, se la verbalizzazione unica e differita abbia determinato un vulnus apprezzabile degli interessi sottesi alla verbalizzazione contestuale di analitica ed attendibile resocontazione. (Cons. Stato, V, 4463/2005 cit.).